

concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento. La funzione dei provvedimenti di applicazione del regime speciale non può essere alterata o forzata attribuendo alle misure disposte uno scopo « dimostrativo ». In quarto luogo, costituiscono infine limite all'esercizio del potere ministeriale il divieto di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di dar conto dei motivi di una eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena.

Non può mancare la individuazione di parametri normativi per la concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; e, da questo punto di vista, le indicazioni fornite dal legislatore con il comma 4 dell'articolo 14-*quater* dell'ordinamento penitenziario appaiono particolarmente pregnanti.

Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 1997 che in particolare — cito testualmente — « ha ribadito la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del tribunale di sorveglianza adito con il reclamo di cui all'articolo 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'articolo 41-*bis*, comma 2, sia sotto il profilo della esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto — nel contenuto delle misure restrittive disposte — dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure cosiddette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale tra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differen-

ziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena ».

Più oltre la sentenza citata chiarisce la lettura costituzionale che deve essere data delle esigenze di ordine e di sicurezza di cui parla la norma in questione. Tali esigenze devono essere « essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché frequenti e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà (...). Le restrizioni apportate rispetto all'ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere (...) solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità di ordine e di sicurezza; e anche di tale congruità al fine è garanzia *ex post* il controllo giurisdizionale attivabile sui provvedimenti ministeriali ».

Nella sentenza n. 351 del 1996 questi punti erano già stati chiariti e veniva specificato in particolare che le restrizioni non devono avere contenuto afflittivo e/o vessatorio. Ciò che la norma in questione non autorizza è una maggiore severità o durezza del regime penitenziario: le restrizioni saranno legittime solo se congrue rispetto alle finalità indicate.

Va ricordato che nella stessa sentenza n. 351 del 1996 si chiariva che per valutare legittimità e congruità delle restrizioni poteva essere utilizzato come dato di riferimento l'articolo 14-*quater*, comma 4, che prevede le materie in cui non possono essere apportate restrizioni quando sia applicato il regime di sorveglianza particolare: alla normativa relativa a tale regime ha fatto costante riferimento la Corte costituzionale per individuare le regole mancanti nell'articolo 41-*bis*, comma 2.

Un altro aspetto significativo nella sentenza più recente riguarda l'illegittimità di restrizioni in materia di osservazione e trattamento. La Corte ha infatti espressamente precisato che « L'applicazione del regime differenziato ex articolo 41-*bis*, comma 2, non comporta e non può

comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'articolo 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare ».

Da siffatta giurisprudenza costituzionale — tesa ad assicurare le esigenze di praticabilità di un percorso di recupero e di tutela della dignità del detenuto, di qualunque gravità fossero le colpe di cui egli si fosse macchiato, in linea con la difesa di quei valori fondamentali della persona umana che costituiscono il cardine della nostra Carta costituzionale e dell'intero ordinamento — è nato dunque l'obbligo cogente, per l'amministrazione, di assicurare le condizioni perché le attività di trattamento ed osservazioni potessero effettivamente esplicarsi, pena la definitiva declaratoria d'incostituzionalità dell'istituto. Ciò tanto più ove si consideri che la presenza di una non insignificante quota di detenuti sottoposti al regime diversificato fin dalla sua entrata in vigore (or sono ormai sei anni) non consentiva più alla Corte di identificare nella temporaneità del regime medesimo l'elemento chiave della sua legittimazione,

L'amministrazione dunque, con le lettere circolari n. 531938 del 7 febbraio 1997 e n. 543884 del 6 febbraio 1998, ha inteso adeguare alle prescrizioni costituzionali cogenti il contenuto del regime detentivo speciale in esame.

Dovendo l'amministrazione uniformarsi al dettato della Corte costituzionale e all'opera di censura della magistratura di sorveglianza si è dovuto procedere, quale unica possibilità di intervento, ad alleggerire *ab initio* alcune limitazioni e prevedere ulteriori progressivi alleggerimenti per i soggetti che da tempo risul-

tassero gravati dal regime speciale e per i quali, non risultando in posizione verticistica o di particolare rilievo nell'ambito delle associazioni di appartenenza, si poteva ragionevolmente presumere che la prolungata applicazione del regime avesse quanto meno ridotto sensibilmente i poteri del soggetto di incidere nelle dinamiche dell'organizzazione medesima.

Conclusivamente, l'amministrazione, adeguandosi alle argomentazioni della Corte costituzionale (non avrebbe potuto fare diversamente), ha ritenuto opportuno emanare il 20 febbraio una circolare recante disposizioni che rideterminano e rendono omogeneo il trattamento.

Le disposizioni concernono la permanenza all'aperto (quattro ore di cui due in biblioteca o in palestra); le attività in comune (a cui devono essere destinate una o più sale delle sezioni a regime speciale); l'uso di strutture sportive (un'ora la settimana); i colloqui visivi e telefonici; l'uso di fornelli e di apparecchi radio (limitati); i pacchi; il trattamento. Si è cioè rispettata l'elencazione dettagliata e specifica degli aspetti, che ho già illustrato, contenuti nelle varie sentenze della Corte costituzionale.

Non è condivisibile l'affermazione che vi sia stato un calo di attenzione da parte della amministrazione e tuttavia non può non evidenziarsi che la pubblica amministrazione non può sottrarsi alle conseguenze scaturenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 1996 le quali devono essere ritenute assolutamente ineludibili.

D'altro canto lo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha richiamato l'attenzione sul fatto che le anzidette necessarie « aperture », sempre imposte dalla citata sentenza, potrebbero indebolire la tenuta del regime, e provocare nelle aggregazioni di detenuti sottoposti all'articolo 41-bis possibilità maggiori di incontro e di momenti decisionali tra vertici criminali in aperta antitesi con le finalità della norma.

Non vi è dubbio, invero, che attualmente il regime di cui all'articolo 41-bis, a seguito degli adattamenti attuati nel

rispetto dei principi enunciati dalle citate sentenze della Corte costituzionale, sia venuto assumendo connotazioni profondamente diverse rispetto a quelle per cui era stato originariamente delineato dal legislatore.

Sebbene applicato con tutte le necessarie attenzioni — ed a tal proposito ritengo che un ampliamento del numero degli istituti con sezioni di custodia differenziata ed un potenziamento dei cosiddetti gruppi operativi mobili presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria siano sufficienti ad assicurarle — sulla base della normativa esistente non appare più del tutto idoneo ad impedire i collegamenti fra gli appartenenti alle organizzazioni mafiose detenuti e l'esterno.

Per altro verso non bisogna dimenticare che il regime in questione era previsto come regime transitorio mentre ha preso di fatto — credo che ciò sia del tutto incontestabile — connotazione di « regime di durata ».

Alla luce di tutto ciò appare indispensabile, nel sicuro presupposto che il pericolo mafioso non è un'emergenza, ma un fenomeno stabile da combattere con misure non solo eccezionali, un intervento legislativo che riformuli la norma, possibilmente ipotizzando un « doppio binario » intramurario temporaneo sulla falsariga di quello extramurario già introdotto con l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (e già vagliato positivamente dalla Corte costituzionale).

La ricerca degli elementi dai quali desumere l'esistenza e l'attualità dei collegamenti tra il singolo detenuto « mafioso » e la criminalità organizzata spesso si rivela del resto una *probatio diabolica*, mentre l'impostazione teorica sottostante alla giurisprudenza della Corte costituzionale forse non ha sempre tenuto nella necessaria considerazione le peculiarità del fenomeno criminale in cui si inquadra il soggetto la cui posizione viene esaminata.

L'intervento legislativo appare necessario anche sotto questo profilo ed al riguardo potrebbe pensarsi — ciò è oggetto di una riflessione e di uno studio presso

il Ministero —, quale naturale evoluzione di un processo legislativo che parte dall'introduzione dell'articolo 416-bis del codice penale e passa per gli articoli 4-bis e 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, ad una norma istitutiva di un regime e di un trattamento intramurario differenziato da applicare *ope legis* a detenuti per reati di mafia, con posizione non secondaria nell'ambito dell'organizzazione criminosa, per un periodo ritenuto sufficiente a recedere i legami con l'organizzazione stessa e comunque atto a garantire che il detenuto per un periodo congruo non continui ad essere un soggetto attivo malgrado ristretto.

PRESIDENTE. L'onorevole Simeone ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00702.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, ho ascoltato la relazione del sottosegretario, veramente cospicua dal punto di vista legislativo, ma che non mi soddisfa sotto il profilo del problema posto dall'interrogazione, volta a conoscere i motivi per i quali l'interazione tra detenuto e organizzazione criminale non venisse, se non debellata, quanto meno attenuata. Il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 351, 394 e 410 è allora assolutamente essenziale. Le norme di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario hanno infatti subito, certo, stravolgimenti notevoli, ma il sottosegretario non ha assolutamente risposto alle domande relative a quali provvedimenti il Governo intenda assumere per evitare il fenomeno dell'interazione tra i detenuti e le organizzazioni criminali.

Non solo l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario è, tra virgolette, sotto processo, ma io ritengo che sia da riformulare anche gran parte di quell'ordinamento, che risale al 1975 e che nei suoi punti fondamentali non è stato portato a compimento. Mi riferisco, naturalmente, all'opera di rieducazione, che avrebbe dovuto rappresentare il cardine della riforma del 1975: se non andiamo in quella

direzione, certamente tutti gli sforzi tendenti al pieno recupero del detenuto attraverso l'osservazione ed il trattamento sono destinati a fallire. O crediamo veramente nei precetti costituzionali di cui agli articoli 3, 13 e 27, e allora andiamo a riformulare l'ordinamento carcerario laddove esso contrasta con tali precetti, oppure tutta la nostra opera sarà di fatto ridotta a ben poca cosa.

Ho l'impressione, signor sottosegretario, che ella abbia voluto quasi deliberatamente sfuggire alle preoccupazioni che erano manifestate nell'interrogazione. Probabilmente le affermazioni dei pubblici ministeri di Caltanissetta Anna Palma, Antonino De Matteo e Luca Tescaroli sono state equivocate, perché certe le preoccupazioni di quei magistrati erano assolutamente fondate, trovavano la loro naturale corrispondenza in un fenomeno, quello malavitoso, che coinvolge e stravolge l'intera regione siciliana. Forse, quindi, sono state fraintese quelle dichiarazioni in ordine ad un fatto meramente tecnico-giuridico, qual è la portata dell'articolo 41-*bis*, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale: e non va dimenticata, signor sottosegretario, anche l'ultima sentenza, la n. 376 del 1997. Sappiamo bene che quella norma non può essere né afflittiva né restrittiva, così come veniva concepita prima degli interventi della Corte costituzionale, ma certamente esistono interazioni dovute a mancati interventi ed è necessario individuare le relative responsabilità. Anche le preoccupazioni del sostituto procuratore di Palermo Lo Forte contribuiscono ad aumentare — concludo, signor Presidente — i timori o addirittura lo sconforto di chi crede veramente che la lotta alla malavita organizzata debba rappresentare un impegno primario dello Stato.

Suggerirei, allora, signor sottosegretario, al di là di quella copiosa giurisprudenza alla quale tutti noi dobbiamo necessariamente far riferimento, di approntare davvero gli strumenti necessari perché questo fenomeno, veramente stravolgente per il nostro paese, possa essere

quanto meno parzialmente contenuto. Ne va della salvezza non solo del cittadino ma anche dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparri ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02806.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, sono insoddisfatto ed anche preoccupato, perché nella parte finale della sua risposta il sottosegretario Ayala si è riferito ad un possibile intervento legislativo del Governo in materia di articolo 41-*bis* e dintorni. Questo mi preoccupa, considerato il modo confusionario con cui il Governo procede in materia di giustizia (si tratta di argomenti molto attuali).

La preoccupazione e l'insoddisfazione dipendono dal fatto che le affermazioni dei pubblici ministeri di Caltanissetta che hanno denunciato un abbassamento di tensione nei confronti del fenomeno mafioso, quelle riportate nella mia interrogazione del collaboratore di giustizia Ferrante e quelle del dottor Lo Forte non hanno trovato una smentita sostanziale. È strano questo modo di valutare i collaboratori della giustizia, signor sottosegretario: in alcuni casi sono considerati fonte totale di verità storica, per cui, dalle « effusioni » dei leader politici alle storie sui fatti sentiti riferire in terza battuta nel carcere ed ai quali non si era partecipato, si considerano una sorta di bibbia; in questo caso, invece, un signore che non conosco, Giovanni Battista Ferrante, collaboratore di giustizia, dice che l'articolo 41-*bis* non gli veniva applicato in maniera seria nel carcere, almeno, chissà perché, fino a quando è diventato collaboratore. Forse, era pericoloso e non collaborava nel senso auspicato da qualche PM, oppure diceva qualcosa che non gli avevano detto di dire; il caso Alletto ci ha dimostrato come si gestiscono gli interrogatori in Italia: incastriamo quello, incastriamo quell'altro! E la cosa mi meraviglia, perché conosco il dottor Lasperanza come persona equilibrata.

Di fronte a questi casi siamo molto preoccupati, anche perché la situazione è

stata denunciata anche dal dottor Lo Forte, come riporto nella mia interrogazione. E il dottor Lo Forte s'intende di vicende mafiose, come abbiamo letto anche nel rapporto Di Donna fin dai tempi di Giammanco: è un esperto di prima grandezza di vicende e ambienti mafiosi, contro i quali, come tutti sappiamo, ha combattuto, pare senza interruzioni. Chiediamo allora al Governo una maggiore attenzione su questo versante: sì, la Corte costituzionale, le sentenze, ma devo dire che anche nelle parole del sottosegretario, fra le righe, mi è sembrato di cogliere qualche perplessità circa un modo un po' formalista... Si discute molto di sostanza e forma, ed effettivamente in materia di giustizia la forma è importante; però, non vi è dubbio che a volte la forma ed i richiami ai principi possano portare a sentenze, anche della Corte costituzionale, che rischiano di deviare dagli obiettivi dell'azione di chi deve combattere contro la mafia.

Un esempio per tutti: la possibilità del colloquio senza vetri divisorii con i minori di 12 anni, che viene prevista dalle circolari citate dal sottosegretario Ayala e che può sembrare un dato umanitario, si è già rilevata, per quanto ho letto in cronache giornalistiche, perché non ho altre fonti di informazioni...

GIUSEPPE MARIA AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Giornalisti-
che, sì!

MAURIZIO GASPARRI. Parlo di fonti giornalistiche: ho letto che in occasione di colloqui senza vetri divisorii con minori, ricalcando vecchi schemi, boss incalliti si sono serviti anche di bambini di 11 anni (che tutto sommato sono in grado di capire, soprattutto se nati e cresciuti, purtroppo per loro, in un certo tipo di clima) per trasmettere messaggi e indicazioni.

Mi chiedo, quindi, se queste notizie siano o meno vere (eventualmente presenterò un'apposita interrogazione); comunque, questo che può sembrare un dato umanitario (una persona in carcere che

abbraccia un bambino può essere la cosa più naturale del mondo), purtroppo, in alcuni casi, può essere utilizzato allo scopo di dare indicazioni e direttive, o forse anche per decretare la morte di una persona.

Queste considerazioni valgono anche per la possibilità di incontrarsi in biblioteca: giustamente si vuole che i detenuti possano leggere e studiare, ma io penso che si possano tranquillamente rifornire i detenuti di libri e riviste in cella, perché l'incontro in biblioteca di più persone può determinare quello scambio di notizie che proprio l'articolo 41-*bis* tende a combattere. Questo articolo dell'ordinamento penitenziario è infatti nato in un momento particolare proprio per impedire i conciliaboli ed i collegamenti in carcere. Ebbene, il dottor Lo Forte non può essere attendibile solo quando se la prende con il ROS dei carabinieri: o è attendibile sempre, o non lo è mai. Lo Forte dice: « Abbiamo le prove che la comunicazione tra interno ed esterno, anche per i boss più pericolosi sottoposti al 41-*bis*, è permanente ». Come vedete, ho potuto anche citare in termini positivi il dottor Lo Forte in questa vicenda. Credo che il Governo abbia il dovere di alzare anche il livello del confronto.

Certo, la Corte Costituzionale, la circolare... Ho letto le circolari e ho delle perplessità sul dottor Malgara, il quale è notoriamente personaggio di manica larga. Il dottor Malgara è quel giudice di sorveglianza che diede il permesso — lui e il suo ufficio — al bandito Farina, condannato a 27 anni. Egli era responsabile dell'ufficio; poi c'era una donna, una sua collaboratrice, ma comunque egli aveva una responsabilità apicale, se così vogliamo dire. Peraltro, nel caso di Farina, condannato a 27 anni, vediamo che la Commissione antimafia arriva alle nostre conclusioni, da tempo enunciate, che dalla legge Gozzini e da altre leggi di un certo tipo — che francamente credo vadano corrette in senso più restrittivo, ma mi pare che l'andazzo sia stato il contrario, con larghissimo consenso nel Parlamento, purtroppo — vadano eliminati quei benefici per chi ha commesso determi-

nati reati, come il sequestro di persona. Il dottor Malgara, che dirige l'amministrazione penitenziaria attualmente, è un uomo che ha visioni molto ecumeniche, che hanno portato direttamente o indirettamente anche alla concessione di permessi a boss mafiosi. Questo ci preoccupa realmente, proprio perché le persone che gestiscono l'amministrazione penitenziaria devono comprendere la gravità dei fenomeni e quindi anche un dibattito politico, anche una denuncia pubblica che noi facciamo può servire ad orientare la giurisprudenza in una valutazione che, pur tenendo fede ai principi costituzionali, rispetti la realtà. Peraltro, sono convinto che quelle sentenze della Corte costituzionale potevano e possono essere interpretate e valutate, e probabilmente le circolari citate sono state di manica eccessivamente larga.

Attendo con interesse, ma anche con preoccupazione, l'intervento legislativo annunciato, che, se dovesse portare all'ipotesi della permanenza di un regime carcerario particolare, sarebbe auspicabile, ma se dovesse portare a soluzioni pasticciate, soprattutto in un empito di generosità immeritato da parte del Parlamento nei confronti della criminalità organizzata, potrebbe rafforzare le preoccupazioni di quei PM, le affermazioni di quei collaboratori di giustizia e perfino del dottor Lo Forte (che ritengo vada accettato o in tutto o in nulla e in questo caso sarei portato ad accettarlo in tutto, ma sarebbe un grosso sforzo).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 15,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Albertini, Andreatta, Corleone, Ladu, Maccanico, Montecchi, Soriero, Treu

e Veltroni sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 908, 2974, 3207 e 4280.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento delle seguenti proposte di legge ad essa attualmente assegnate in sede referente:

TREMAGLIA e SIMEONE: « Norme in favore dei cittadini rimasti invalidi in conseguenza di azioni terroristiche » (908); PANETTA ed altri: « Interventi in favore delle vittime del dovere » (2974); PISAPIA: « Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (3207); URSO: « Modifica all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, concernente l'istituzione di un fondo a favore dei cittadini rimasti feriti o vittime di azioni terroristiche o criminose » (4280) (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 908, 2974, 3207 e 4280.

(È approvata).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 15,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla

richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi, per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e secondo, del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (Doc. IV-ter, n. 50/A).

Ricordo che nella riunione del 9 giugno scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione – Doc. IV-ter, n. 50/A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-ter, n. 50/A.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Borrometi.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal tribunale di Caltanissetta.

I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese note nel corso della trasmissione televisiva *Fatti e Misfatti* in onda su Italia 1 in data 26 luglio 1995. In particolare l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato: « La situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come... e Caselli..., evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti... loro, in realtà, andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta

politica con una questione giudiziaria... non è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti ».

La Giunta ha esaminato la questione della seduta del 16 aprile 1997, procedendo a separate votazioni con riferimento, per una parte alle dichiarazioni relative all'azione giudiziaria del dottor Caselli nei confronti del senatore Andreotti e, per l'altra, alla dichiarazione relativa al fatto che il dottor Caselli avrebbe « aggiustato » i pentiti. Al di là delle separate votazioni è prevalsa, comunque, l'opinione di ritenere che il complesso delle dichiarazioni proferite dal deputato Sgarbi debba essere ricompreso nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione. È apparsa, infatti, prevalente la tesi che le opinioni pronunziate dal deputato Sgarbi, sia pure espresse con una veemenza verbale certamente non commendevole, traessero origine e scopo in un intento di critica politica all'operato della procura di Palermo, peraltro condotta dallo stesso deputato Sgarbi in numerose altre sedi anche parlamentari. Per i motivi sopra elencati la Giunta ritiene di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione – Doc. IV-ter n. 50/A)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 50/A concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 (5040); Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998 (5041) (ore 15,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997; Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998.

Ricordo che nella seduta del 27 luglio scorso si sono svolte la discussione congiunta sulle linee generali e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

(Contingentamento tempi seguito esame - A.C. 5040 e 5041)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 23 luglio scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli sino alla votazione finale dei disegni di legge nn. 5040 e 5041, che risultano così ripartiti:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

gruppo misto: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 40 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 2 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; CCD 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 2 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 28 minuti;

forza Italia: 26 minuti;

alleanza nazionale: 23 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 16 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 19 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 13 minuti;

UDR: 15 minuti;

rinnovamento italiano: 11 minuti.

(Esame degli articoli - A.C. 5040)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5040, nel testo della Commissione (*per gli articoli vedi l'allegato A - A.C. 5040 sezione 1*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Avverto che dal gruppo di forza Italia è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 15,15).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,40.

Si riprende la discussione.

(Seguito esame articoli - A.C. 5040)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>342</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>172</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>179</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>163).</i>

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

VINCENZO FRAGALÀ. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ. Desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>353</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>177</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>190</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>163).</i>

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>362</i>
<i>Votanti</i>	<i>361</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>181</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>193</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>168).</i>

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>366</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>184</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>196</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>170).</i>

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 378
Maggioranza 190
Hanno votato sì 201
Hanno votato no . 177).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 372
Maggioranza 187
Hanno votato sì 200
Hanno votato no . 172).

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 376
Maggioranza 189
Hanno votato sì 199
Hanno votato no . 177).

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 380
Maggioranza 191
Hanno votato sì 200
Hanno votato no . 180).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 382
Maggioranza 192
Hanno votato sì 198
Hanno votato no . 184).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 382
Maggioranza 192
Hanno votato sì 202
Hanno votato no . 180).

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 374
Maggioranza 188
Hanno votato sì 199
Hanno votato no . 175).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 381
Maggioranza 191
Hanno votato sì 204
Hanno votato no . 177).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 380
Maggioranza 191
Hanno votato sì 200
Hanno votato no . 180).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 384
Maggioranza 193
Hanno votato sì 203
Hanno votato no . 181).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 388
Maggioranza 195
Hanno votato sì 203
Hanno votato no . 185).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 378
Maggioranza 190
Hanno votato sì 199
Hanno votato no . 179).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 373
Maggioranza 187
Hanno votato sì 200
Hanno votato no . 173).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 380
Maggioranza 191
Hanno votato sì 198
Hanno votato no . 182).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 380
Maggioranza 191
Hanno votato sì 202
Hanno votato no . 178).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 378
Maggioranza 190
Hanno votato sì 201
Hanno votato no . 177).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 381
Maggioranza 191
Hanno votato sì 202
Hanno votato no . 179).

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 5040)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, abbiamo ampiamente documentato la nostra posizione sul rendiconto generale dello Stato nel corso della discussione generale. Reputiamo opportuno, tuttavia, ribadire oggi in modo sintetico le ragioni che ci inducono ad esprimere un voto contrario sul provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chi non è interessato può uscire dall'aula, tenendo conto che le dichiarazioni di voto che verranno svolte saranno quattro o cinque. Prego però chi rimane in aula di consentire ai colleghi che intervengono di poterlo fare con tranquillità.

Continui pure, onorevole Delfino.

TERESIO DELFINO. Il mio intervento non rappresenta una mera riproposizione delle considerazioni che avevamo svolto nel corso della discussione generale, ma vuole invece sottolineare le ragioni profonde che hanno convinto il gruppo dell'UDR a tenere questo atteggiamento. Senza voler richiamare tutti gli argomenti, riteniamo che il rendiconto per il 1997 abbia evidenziato in modo palmare e concreto le linee di politica economica che il Governo ha realizzato per centrare gli obiettivi di Maastricht: una linea che ha portato soprattutto ad aumentare la pressione tributaria...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Delfino.

Collegli, capisco che ci siano tanti saluti da scambiare e tanti racconti da fare, ma è meglio farlo in Transatlantico: chi sta in aula ascolti l'onorevole Delfino.

Prego, onorevole Delfino.

TERESIO DELFINO. Una linea che ha portato il Governo ad utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici e contabili che hanno consentito, da un lato, il rinvio delle spese e, dall'altro, il ritardo di altri impegni che in qualche misura erano già stati assunti, ma che soprattutto documentano una caduta del livello degli investimenti le cui conseguenze si toccano concretamente nel corso del corrente esercizio.

Queste non sono affermazioni del tutto fantasiose; sono argomentazioni che rilevano in modo chiaro dai dati che il rendiconto fa emergere soprattutto per quanto riguarda l'importante partita dei residui passivi. Non richiamo (lo dicevo già all'inizio) tutte le riflessioni che abbiamo fatto in sede di Commissione bilancio a questo proposito, ma non possiamo, in sede di dichiarazione di voto,

non richiamare il pronunciamento che la Corte dei conti, in sede di parificazione del conto, ha espresso; un richiamo che ha voluto sottolineare l'esigenza che il Governo e le amministrazioni dello Stato che gestiscono gli stanziamenti rispettino realmente le regole di contabilità e non soltanto, anche se questo è un aspetto importante, sotto il profilo formale, approfondendo le ragioni che sono alla base dell'enorme massa dei residui passivi che si sono accumulati. Su questi ultimi — lo dicevamo in sede di dibattito generale — si era puntata la preoccupazione e l'attenzione dei partner dell'Unione europea.

Queste sono le ragioni di fondo che ci portano ad esprimere un voto negativo, che certo non vuole negare la realtà dei risultati raggiunti sotto il profilo contabile comunque testimoniati da questo rendiconto, ma che sottolinea che la riduzione del tasso d'interesse e dell'inflazione trova una preoccupante contropartita nella costante difficoltà vissuta dall'economia di questo paese sotto il profilo della crescita del prodotto interno lordo e della riduzione della disoccupazione.

Ci sono dati contenuti nel rendiconto che portano la nostra attenzione sui risultati contabili che il Governo si era proposto con la manovra finanziaria per il 1997.

Ci sono però altri dati negativi che dal nostro ruolo di opposizione non possiamo non sottolineare. Mi riferisco all'insufficiente crescita del prodotto interno lordo, all'insufficiente riduzione del debito pubblico, alla mancata riduzione del tasso di crescita della spesa corrente. Si tratta di dati che suscitano la nostra preoccupazione proprio perché sono quelli che mostrano in misura maggiore la totale mancanza di manovre strutturali adeguate ad un vero rilancio della nostra economia, ad una vera riforma del nostro paese nei suoi aspetti più vitali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (*ore 15,55*)

TERESIO DELFINO. Queste sono le preoccupazioni che era nostra intenzione

sottoporre all'attenzione dei colleghi, nonostante questo clima di assoluta disattenzione. Sono certo che la prossima sessione di bilancio ci consentirà di entrare nel merito delle questioni perché saremmo ben lieti — dal momento che l'UDR ha a cuore gli interessi del paese — di constatare che le misure adottate in campo economico dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene sono corrispondenti ai bisogni reali e alle attese dei cittadini. Purtroppo dall'esame del rendiconto risulta evidente che, nonostante alcuni risultati apprezzabili, quale quello dell'aggancio alla moneta unica europea, tale obiettivo è stato perseguito a danno della prospettiva di sviluppo dell'intero paese.

Auspichiamo che nella prossima sessione di bilancio il Parlamento possa operare per ridare speranze a chi cerca lavoro e a quel tessuto produttivo del paese senza il quale probabilmente non si sarebbe potuto raggiungere il traguardo dell'euro, pur ricordando che ad esso ha concorso il sacrificio di tutti gli italiani.

Sono questi i motivi per cui i deputati dell'UDR voteranno contro il provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marzano. Ne ha facoltà.

ANTONIO MARZANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal bilancio di competenza risulta che la pressione tributaria è aumentata, nel 1997, di due punti percentuali. È un aumento di entità impressionante, concentrato com'è in un solo anno e in quanto tale privo di precedenti storici, quanto meno in tempo di pace; ma tempo di pace non è questo, dato che l'attuale Governo con la sua politica fiscale è riuscito ad instaurare un clima di belligeranza fra Stato e cittadini contribuenti, i quali si ribellano ad una situazione in cui lo Stato preleva più dell'aumento del reddito che con i loro sacrifici, con il loro risparmio, con il loro lavoro, con la loro attitudine al rischio di impresa sono riusciti a realizzare.

Sempre da quel bilancio, risulta che gli impegni in conto capitale sono drasticamente diminuiti: tolti i 42 mila miliardi circa destinati al fondo ammortamento titoli, gli impegni in conto capitale sono circa di 62 mila miliardi, cioè del 24 per cento inferiori a quelli del 1996. In altre parole, lo Stato non si limita a prelevare più dell'aumento del reddito, ma rende anche più difficile la crescita del reddito stesso riducendo il proprio contributo in termini di adeguamento degli investimenti pubblici infrastrutturali in un paese che già muove da un *gap* infrastrutturale assai grave rispetto alla media europea.

Passando alla gestione di cassa, i pagamenti finali risultano ridotti del 90 per cento attraverso minori trasferimenti agli enti di spesa decentrati (si tratta di 96 mila miliardi in meno). Questi enti decentrati (regioni, province e comuni) sono stati posti nella necessità di espandere il proprio indebitamento. Ed ecco che allora sopravvengono le varie addizionali IRPEF che, chiunque ne sia il beneficiario, sono ancora imposte, imposte e niente altro che nuove imposte!

Si determina infine — come si evince dal rendiconto — un aumento dei residui passivi che, benché ridotti di 70 mila miliardi da una disposizione di legge del 1997, ammontano comunque oggi ad una cifra di 175 mila miliardi! Dal punto di vista politico, vi è un solo modo di qualificare una situazione in cui i residui passivi crescono e le erogazioni calano: è una politica di promesse, gli impegni di spesa, non mantenute, con l'erogazione di cassa, cioè, una politica demagogica di ricerca del consenso attraverso leggi di autorizzazione della spesa che poi non trovano realizzazione a causa del monitoraggio cosiddetto di tesoreria.

Ma quanto a lungo si potranno continuare a prendere in giro i cittadini con le promesse di intervento poi mai realizzate?

Desideriamo segnalare anche un'altra manifestazione della politica di questo Governo: nel 1997 si è modificata la struttura della spesa finale dei vari Ministeri, in particolare è quasi raddoppiata la

spesa del Ministero delle finanze che è passata da 20.600 miliardi a 40.568 miliardi. Il ministro delle finanze recentemente, in occasione di talune proteste di disoccupati a Napoli, ha affermato che quelle proteste dei disoccupati avrebbero allontanato le imprese dall'economia del sud e che avrebbero scoraggiato gli investimenti ... In realtà, noi abbiamo oggi in Italia un sistema di controllo fiscale della società dell'economia che sta diventando uno dei maggiori disincentivi alle iniziative produttive, senza peraltro essere capace di apportare — come avverte la Corte dei conti — benefici di entrate che coprano anche soltanto i costi di questi sistemi di accertamento fiscale.

Il disegno di legge in esame chiede infine la sanatoria per le eccedenze di impegni di pagamento. Primeggia l'eccedenza di impegni di pagamento per ben 1.521 miliardi compiuta dal Ministero del tesoro, soprattutto per il rimborso anticipato di prestiti delle Ferrovie dello Stato. Ma la relazione n. 839 del servizio competente della Camera dei deputati ammonisce che si tratta di una violazione palese dell'articolo 11 del decreto presidenziale n. 367 del 1997. Dunque il Governo chiede oggi al Parlamento di sanare una illegittimità. Aumenti di pressione tributaria, caduta degli impegni in conto investimenti, lesina verso gli enti decentrati costretti all'indebitamento, demagogia dei residui passivi, cioè degli impegni di spesa cui non corrispondono poi effettive realizzazioni, sviluppo abnorme dell'apparato fiscale, illegittimità delle sanatorie richieste: questo *mix* di errori non può certo avere la nostra approvazione. Dichiaro pertanto il voto contrario di forza Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Annuncio innanzitutto il voto contrario di alleanza nazionale sia sul rendiconto del bilancio sia sul conto del patrimonio, riservandomi di

soffermarmi successivamente sul conto del patrimonio la cui approvazione è una novità per questo Parlamento, che da vent'anni approva il rendiconto senza il conto del patrimonio. A seguito di una battaglia dell'opposizione è stata introdotta con un articolo specifico, che figura come proposta del Governo, l'approvazione del conto patrimoniale, parte essenziale dell'intero rendiconto dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda più specificamente il conto del bilancio vorrei sottolineare in particolare che una delle motivazioni che ci spingono a votare contro è proprio il fatto che la stessa relazione governativa sul conto del bilancio rileva come l'articolo 54, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e la direttiva del Presidente del Consiglio del 16 gennaio 1998 hanno determinato una riduzione unicamente nei residui passivi. Nella relazione infatti si legge che alcune spese, tra le quali le regolazioni contabili, sono state rinviate alla competenza dell'esercizio in cui si dispone il relativo pagamento, mentre i corrispondenti residui attivi non hanno potuto subire analoga riduzione poiché derivanti da somme già riscosse e non versate, quindi non più eliminabili dal bilancio.

Questo è uno dei marchingegni contabili che hanno caratterizzato il rendiconto dell'anno che ha visto l'ingresso dell'Italia nella moneta unica, ma che ha dato luogo ad un rilievo della Corte dei conti assolutamente non infondato. Infatti l'iscrizione a consuntivo di una quota non ancora quantificabile dei residui attivi per imposte riscosse e in attesa di versamento alla tesoreria, secondo la Corte deve giudicarsi non regolare, poiché già in un precedente documento della Corte presentato alla Commissione bilancio della Camera era stato rilevato che tale quota corrispondeva ai residui passivi destinati a non figurare nel consuntivo stesso, in applicazione, appunto, dell'articolo 54, comma 16, della legge n. 449 del 1997. Si trattava, infatti, di somme che le regioni e i concessionari della riscossione sono autorizzati a trattenere in quanto ad essi

spettanti, sicché il credito dello Stato nei loro confronti, cioè i residui attivi da versare, era bilanciato dal debito relativo a tali somme, in vista della sistemazione da effettuare registrando le stesse come pagamenti e simultaneamente, dall'altro lato, facendo figurare come avvenuto il loro versamento, procedura che lascia immutati i saldi di competenza mentre questi restano fittiziamente ignorati nel momento in cui si elimina, per effetto della norma citata, la sola esposizione delle voci passive, continuando invece ad esporre le corrispondenti voci di credito.

Non si vede per quale ragione, nella relazione governativa, sul conto del bilancio si faccia prima un'esposizione delle operazioni relative a previsioni, accertamenti, incassi, pagamenti e residui, con l'espunzione dei residui passivi e non quella dei residui attivi, e poi si faccia un'altra esposizione, nella stessa pagina, in cui si «ripuliscono» anche i residui attivi, nonostante contabilmente essi siano fittiziamente migliorati. Ciò nel momento in cui, per effetto della norma citata, si elimina la sola esposizione delle voci passive, continuando a mantenere quelle attive, a credito. Questo è uno degli esempi. Naturalmente se ne potrebbero portare altri ed il collega Marzano in parte li ha citati. Vorrei però soffermarmi sull'importanza del fatto che, per la prima volta, ci troviamo ad approvare il conto del patrimonio, ossia la seconda parte del complessivo rendiconto generale dello Stato che è fatto, appunto, del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

Mi spiego perché per vent'anni il conto del patrimonio non sia stato esaminato: quel conto, colleghi, è un disastro. Questo Stato non sa quale sia il suo patrimonio effettivo, perché non fa ammortamenti né sui beni mobili né su quelli immobili. Nella relazione della Corte di conti è riportato un esempio palese, che è quello dei sistemi d'arma del Ministero della difesa, che è un settore in cui l'obsolescenza sia tecnologica sia economica è evidente. In quel settore, infatti, la tecnologia avanza e nonostante il nostro non sia evidentemente un paese aggressivo, ma

svolga soltanto una funzione difensiva e di partecipazione alle missioni di pace delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali, dobbiamo evidentemente avere dei sistemi d'arma aggiornati. Ciò nonostante, non si effettuano gli ammortamenti necessari per poter valutare il valore residuo di quegli ammortamenti. Questo è un esempio ma se ne potrebbero fare molti altri.

Un altro esempio che emerge dal conto patrimoniale è che la trasformazione in società per azioni delle Ferrovie dello Stato, ente pubblico economico e prima ancora azienda autonoma, è stata realizzata senza il passaggio dell'intero patrimonio. Infatti, una parte del patrimonio delle Ferrovie, in particolare la rete, non è stato ancora trasferito alla Spa, perché non si sa ancora se faccia parte del demanio ferroviario o invece del patrimonio della società per azioni che è stata costituita.

Un altro esempio ancora è quello delle auto di servizio dei vari Ministeri. Anche in questo caso si è voluto aprire lo spazio per i noleggi e non si è effettuata una valutazione del valore residuo delle auto ancora nell'organico dei Ministeri, auto che dovrebbero essere vendute successivamente.

Gli esempi, quindi, possono essere molteplici, ma uno evidente è quello dell'Ente poste, anch'esso trasformato in società per azioni. L'Ente poste ha ricevuto nel rendiconto patrimoniale — ciò emerge dai crediti di tesoreria — 163 mila miliardi in più di sovvenzioni durante l'esercizio 1997 e non si sa bene se queste sovvenzioni possano essere catalogate come aiuti di Stato, visto che le poste durante il 1997 e nei primi mesi del 1998 hanno effettuato l'operazione dell'acquisto di un'azienda privata nel settore della posta celere, oppure se quelle sovvenzioni siano dovute alle necessità del servizio vaglia e conti correnti postali, che evidentemente è svolto dalla società poste partecipata dal Tesoro per conto dello Stato, ma potrebbe anche essere fatto per conto dei privati.

Invito quindi caldamente questa Assemblea — e noi ci impegniamo come